



**COMUNE DI MARANO  
VICENTINO**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 12 DEL 01-04-2020**

Marano Vicentino, 01-04-2020

**COPIA**

**Registro Generale n. 19**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 12 DEL 01-04-2020**

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA: DIVIETO DI COMBUSTIONE DELLE BIOMASSE (C.D. ABBRUCIAMENTO DELLE RAMAGLIE E ALTRI RESIDUI VEGETALI) DAL 1 AL 15 APRILE 2020.**

**IL SINDACO**

Richiamata l'ordinanza sindacale n.14 (Reg. Gen. n.54) del 23.10.2019 con scadenza 31 marzo 2020 e contenente alcune misure indicate dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia e secondo quanto previsto dal "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", in particolare il punto:

- 3. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo l'abbruciamento per motivi di salute delle piante, previo rilascio di apposita autorizzazione in deroga del Comune e l'abbruciamento per la preparazione dei cibi;*

Preso atto che la Provincia di Vicenza con comunicazione, giusto protocollo comunale n.4167 del 31 marzo scorso, chiede, in ragione sia di evitare il contributo delle polveri sottili in questi giorni di anomala concentrazione e soprattutto di evitare lo spostamento di persone per svolgere le attività di abbruciamento, di mantenere in vigore il divieto di abbruciamento delle ramaglie fino al 15 aprile 2020;

Visto il comunicato stampa di ARPAV in data 30/03/2020 (*pubblicato sul sito della stessa Arpav*) con cui si informava che a partire da venerdì 27 marzo, le concentrazioni di PM<sub>10</sub> registrate dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Veneto sono state molto elevate, ben al di sopra del doppio del valore limite giornaliero;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 intitolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Marano Vicentino, è inserito nella zona “IT0513”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- lo statuto e il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Marano Vicentino;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Marano Vicentino, approvato con D.C.C. n.5 del 04.03.2015, ed in particolare l’art. 21;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e successive integrazioni "Emergenza COVID-19");

Ritenuto, al fine di tutelare la salute pubblica, di estendere fino al 15 aprile 2020 il divieto al punto 3. dell'ordinanza sindacale n.14 (Reg. Gen. n.54) del 23.10.2019;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di eventuali nuove disposizioni regionali e nazionali:

### **ORDINA**

il divieto, dal 1 aprile al 15 aprile 2020 compresi, di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali).

### **ESCLUSIONI**

- sono esclusi dal punto 3) del presente ordinativo:
  - l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), purché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone (art. 21 del Regolamento di Polizia Urbana di questo Comune);
  - l'abbruciamento per motivi di salute delle piante, previo rilascio di apposita autorizzazione in deroga del Comune;
  - l'abbruciamento per la preparazione dei cibi.

### **AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

### **MANDA**

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **SANZIONI**

l'inosservanza delle disposizioni sopra riportate è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

### **INVITA**

- a) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

### **DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- Che il presente provvedimento venga notificato a: Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione.
- Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Albo Pretorio, Protocollo/Segreteria - SEDE
  - Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" di Schio – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
  - Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it ;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, via L. L. Zamenhof, 353-355 - alla PEC: dapvi@pec.arpav.it;
  - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza – alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
  - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
  - Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it,
  - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza, 106 – 36100 Vicenza (VI) forestaleveneto@pec.regione.veneto.it;
  - Comando Carabinieri di Thiene – alla PEC: tvi29871@pec.carabinieri.it;
  - Comando Carabinieri Forestale di Schio, Via Cardatori, 3 – alla PEC: fvi43701@pec.carabinieri.it
  - Coldiretti, Via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 697, 36100 Vicenza – E-MAIL: vicenza@coldiretti.it
  - Confagricoltura, Via Vecchia Ferriera, 5, 36100 Vicenza – E-MAIL: info@confagricolturavicenza.it
  - Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

F.to Guzzonato Marco

Documento originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-04-2020 al 16-04-2020

Lì 01-04-2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to Marasco Cristiano

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL SINDACO  
GUZZONATO MARCO